

REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1974

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽⁴⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1634/74⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1700/74⁽⁷⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁸⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽¹⁰⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1634/74, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1974, pag. 51.⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 2. 7. 1974, pag. 15.⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁹⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.⁽¹⁰⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 luglio 1974 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in u.c./100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
07.06 A	0,090 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾
11.01 C ⁽²⁾	1,400	0,900
11.02 A III ⁽²⁾	1,400	0,900
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	1,050	0,800
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	1,050	0,800
11.02 C III ⁽²⁾	1,750	1,250
11.02 D III ⁽²⁾	0,760	0,510
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	0,760	0,510
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	1,500	1,000
11.02 F III ⁽²⁾	1,400	0,900
11.06 A	0,340	0
11.07 A II a)	1,790 ⁽³⁾	0,890
11.07 A II b)	1,565	0,665
11.07 B	1,675 ⁽³⁾	0,775

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 3375/73 questo prelievo è diminuito di 0,45 u.c./100 kg per i prodotti originari della Turchia.